LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Nino Raffone, avvocato CdL di Torino, responsabile e coordinatore; **Bruno Aguglia**, avvocato Funzione pubblica Cgil; **Piergiovanni Alleva**, avvocato CdL di Bologna, docente universitario; **Mario Giovanni Garofalo**, docente universitario; **Enzo Martino**, avvocato CdL di Torino; **Nyranne Moshi**, avvocato CdL di Milano; **Saverio Nigro**, avvocato CdL di Roma

In servizio oltre i 65 anni per il diritto alla pensione

risponde l'avv. BRUNO AGUGLIA

■ Caro direttore, mia sorella, ex dipendente dei monopoli di Stato, è stata collocata a riposo per raggiunti limiti d'età in data 1/7/1989, senza avere conseguito il diritto a pensione. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 282 del 13/18 giugno 1991, ha chiesto di essere riassunta in servizio per il tempo necessario a raggiungere il diritto a pensione (circa 2 anni). Pare che la domanda non sarà accolta, in quanto la sentenza non esplicherebbe efficacia retroattiva.

Giuseppe Comodo.
Margherita di Savoia (FG)

La sentenza citata dal lettore interviene, dopo molti tentennamenti della Corte costituzionale, a riconoscere il diritto dei dipendenti statali a essere trattenuti in servizio oltre il 65° anno di età, fino al raggiungimento del periodo minimo per il conseguimento del trattamento pensionistico, e comunque non oltre il 70° anno di età. Le categorie interessate sono per lo più quelle maggiormente esposte: profughi e invalidi, per i quali, non vigendo il limite di età per l'assunzione, si trovavano al 65° anno di età con un periodo di servizio insufficiente a conseguire il diritto a pensione.

La Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del Dpr 29/12/1973 n. 1092, ha richiamato le sue precedenti pronunce che avevano portato ad affermare il principio secondo cui risponde alle finalità dell'art. 38 della Costituzione la possibilità per il personale statale di derogare al limite di 65 anni al solo scopo di completare il periodo minimo di servizio richiesto dalla legge per il conseguimento del diritto a pensione.

In tale quadro normativo, si pone il problema del lettore, la cui sorella, dipendente statale, è stata collocata a riposo prima della pronuncia della Corte costituzionale senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento del diritto a pensione. Tenuto conto che il provvedimento di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età non è un atto vincolato a precise disposizioni di legge, appare possibile impugnarlo (anche oltre il termine di 60 giorni dalla sua conoscenza da parte dell'interessato), in quanto l'ex dipendente, se riassunto in servizio, avrebbe la possibilità di conseguire il diritto a pensione prima del compimento del 70° anno di età, che costituisce, ripetesi, il limite massimo di trattenimento in servizio.

È chiaro che la sentenza della Corte costituzionale non ha effetto retroattivo, ma è pur vero che è applicabile a tutti i rapporti non ancora definiti. Nel caso in esame, la sussistenza della possibilità per l'ex dipendente di avvalersi della nuova formulazione dell'art. 4 del Dpr 1092/73, così come scaturente dalla sentenza della Corte costituzionale, dovrebbe indurre l'Amministrazione dei monopoli ad accettare la domanda di riassunzione presentata dalla sorella del lettore; in caso negativo, si dovrebbe ricorrere al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, per sentire accertare il diritto alla riassunzione, in difetto di congrue motivazione ostative.

Provvedimenti disciplinari e buonuscita Fs

■ In una approfondita sentenza del 3/10/1990 il Tribunale di Napoli (in *Giustizia Civile* 1991, I, 2485) ha affermato che – in virtù dell'art. 7 della legge 20/5/1970 n. 300, cosiddetto Statuto dei lavoratori – la presentazione di giustificazioni scritte da parte del lavoratore a seguito di addebiti contestati dal datore di lavoro non preclude il suo diritto ad essere ascoltato oralmente in presenza della rappresentanza sindacale se ne abbia fatta esplicita richiesta nel termine legalmente previsto: qualora la discolpa orale non gli sia stata consentita, il provvedimento disciplinare è viziato di nullità.

Altra interessante sentenza è stata emessa dalla Suprema Corte (Cassazione – Sezioni Unite – 30/5/1991 n. 6161 in *Giustizia Civile* 1991, I, 1977) la quale, in tema di regolamento di giurisdizione, ha statuito che le controversie avente ad oggetto la buonuscita del personale ferroviario, collocato a riposo dopo l'entrata in vigore della legge 17/5/1985 n. 210 che viene corrisposta dall'Opafs (Opera di previdenza ed assistenza per i ferrovieri dello Stato) è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, per cui siffatte controversie devono essere instaurate dinnanzi al Pretore, in funzione del Giudice del lavoro. Ed è utile – al riguardo – sottolineare che il Pretore di Roma – con una recentissima ordinanza – ha investito la Corte costituzionale della controversa questione in ordine alla inclusione dell'indennità integrativa speciale nella buonuscita. □ *S.N.*

Pubblico dipendente destituito

■ Cara Unità, sono un pubblico dipendente (insegnante di scuola media inferiore), sospeso dall'insegnamento a seguito di una imputazione di cui agli artt. 314 e 315 Cp fin dal 24/12/1986. In attesa di sentenza definitiva, percepisco un assegno alimentare pari alla metà dello stipendio più metà contingenza.

Vorrei sapere: 1) di quale legge si tratta; 2) quali reati escludono dal beneficio della legge; 3) se la suddetta legge vale anche per i dipendenti della Pi. Chiedo, inoltre, quanto segue: 4) la sospensione può essere a tempo indeterminato?; 5) l'assegno alimentare è o non è comprensivo della tredicesima mensilità?; 6) in caso di condanna e quindi di licenziamento, avendo 27 anni di servizio, qual è la mia posizione in relazione alla pensione?

Walter Vitali. Bologna

La legge alla quale fa riferimento il lettore è la n. 19 del 7 febbraio 1990, pubblicata sulla Gu n. 36 del 13/2/1990. La legge in parola abroga la destituzione di diritto per le condanne riportate per i reati elencati nell'art. 85 del Dpr 10/1/1957 n. 3 (già dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 971 del 12-14 ottobre 1988), subordinando la destituzione del pubblico dipendente al preventivo esperimento del procedimento disciplinare, che deve essere proseguito o promosso entro 180 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna e concluso nei successivi 90 giorni.

La norma vale per tutti i reati in cui può incorrere il pubblico dipendente e vale anche per i dipendenti della Pubblica istruzione. La sospensione cautelativa non può essere superiore a 5 anni, decorso il quale periodo è revocata di diritto.

L'assegno alimentare è commisurato al 50% della retribuzione mensile. La tredicesima mensilità, non essendo una voce dello stipendio, non viene in genere presa in considerazione ai fini della determinazione dell'assegno alimentare.

In caso di condanna del pubblico dipendente, la destituzione non è necessariamente un fatto conseguenziale: in ogni caso non influisce sul trattamento pensionistico, ove si sia maturato il periodo minimo di servizio che vi dà luogo. □ *B.A.*

Sulla buonuscita lo Stato deve trattenersi l'Irpef?

Sulla buonuscita lo Stato deve trattenersi l'Irpef? Data di cessazione dal servizio agosto 1990.

Pasquale Lombardi
Napoli

Anche il trattamento di fine rapporto (Tfr) e le indennità equipollenti (buonuscita, ecc.) costituiscono reddito e come tali sono assoggettati a Irpef.

Il tipo di imposizione è regolamentato dall'articolo 17 del Testo unico, relativo alle imposte sui redditi, emanato con Dpr n. 917/86. Per quanto riguarda la buonuscita – dopo un lungo contenzioso giurisdizionale – l'attuale formulazione dell'articolo 17 del Testo unico stabilisce che l'imponibile è determinato detraendo dall'indennità una quota proporzionale alla quota di contribuzione posta a carico del lavoratore e riducendo l'ammontare di lire 500mila per ogni anno preso a base per la commisurazione (con la esclusione degli eventuali periodi di anzianità convenzionale).

La Corte costituzionale modificherà atteggiamento?

Chiedo di sapere a che punto trovasi la soluzione del problema della inclusione dell'indennità integrativa nella liquidazione della buonuscita (pubblico impiego). Le ultime notizie in merito erano queste: l'apposito disegno di legge era stato approvato dalla Camera dei deputati (lo annunciò Televideo) ed era fermo al Senato in attesa di conoscere la disponibilità finanziaria del governo (in verità, la cosa mi sembrò alquanto strana). Poi più nulla. Sono esatte queste notizie? I sindacati non informano al riguardo.

Francesco Di Cecco
Bari

Con la legge 297/82 fu modificato l'articolo 2120 del Codice civile uniformando il sistema di calcolo del Trattamento di fine rapporto di lavoro (Tfr) per tutti i lavoratori dipendenti (accantonamento annuale di una somma corrispondente all'intera retribuzione annua, comprensi contingenza e trattamenti accessori con carattere di continuità, divisa per 13,5). La stessa legge, con il comma 6 dell'articolo 4, ha stabilito che «... resta altresì ferma la disciplina legislativa del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici...». In tale disciplina legislativa vi sono anche numerose differenze tra gli stessi pubblici dipendenti (per gli statali in genere si fa riferimento all'80% del solo stipendio mensile pari a 1/12 di quello annuo; per i ferrovieri l'anzianità di servizio è maggiorata del 20%; per i dipendenti degli Enti locali è preso a riferimento 1/15 dell'80% dell'importo annuo dello stipendio e della indennità integrativa speciale; ecc.). La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulle attuali differenze, ha più volte confermato la legittimità delle singole normative viste nella loro globalità ma, nel contempo, ha invitato il legislatore a riordinare la materia anche nel comparto dei pubblici dipendenti. Purtroppo, ancora una volta, il governo ha brillato per assenza nonostante i vari impegni assunti. La commissione Affari costituzionali del Senato ha provveduto a elaborare un testo unificato, lavorando sulle proposte di legge presentate da vari gruppi parlamentari. Nonostante gli impegni assunti dal governo, nella Finanziaria 1992 non è stato stanziato alcun finanziamento a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'eventuale miglioramento della determinazione della buonuscita per i pubblici dipendenti.

In tale situazione anche il testo elaborato dalla commissione Affari costituzionali del Senato è destinato a restare nei cassetti della commissione stessa (e chissà per quanto tempo, considerato l'annuncio della fine anticipata della legislatura).

La questione di legittimità dell'attuale sistema di calcolo della buonuscita è nuovamente all'esame della Corte costituzionale. Chissà se, preso atto del comportamento del governo, la Corte costituzionale non modifichi il suo precedente orientamento riconoscendo che di legittimo nell'attuale giungla, vi è ben poco.

Se la questione non sarà risolta positivamente dalla Corte costituzionale, anche questo argomento non potrà non far parte della imminente campagna elettorale.

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA
Rino Bonazzi, Ottavio Di Loreto, Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

Coltivatori diretti e insegnanti elementari

Desidererei una risposta a questi quesiti:
1) è vero che i familiari dei coltivatori diretti in anni passati (quali?) hanno avuto contributi previdenziali versati obbligatoriamente dal capofamiglia?
2) per gli insegnanti elementari supplenti temporanei esiste un numero minimo di giornate lavorative effettuate nell'arco di un anno solare che diano diritto alla copertura contributiva dell'intero anno? Oppure fa fede il numero di giornate annotate sul Mod. 01/M?
3) l'anno integrativo per i diplomati dell'Istituto magistrale e che dà possibilità di accesso alle facoltà scientifiche è riscattabile?

Lettera firmata
Carpi (Modena)

La contribuzione previdenziale dei lavoratori autonomi della agricoltura (coltivatori diretti, coloni e mezzadri) era determinata in base alle giornate ritenute necessarie alla coltivazione. Questo sistema era definito «ettaro-coltura» perché il numero delle giornate ritenute necessarie era stabilito per ogni ettaro in relazione al tipo di coltura. Le tabelle, con il numero di giornate per ettaro in relazione al tipo di coltura, erano definite per Provincia dall'ufficio provinciale del Servizio dei contributi agricoli unificati (Scau). Il numero totale delle giornate (ritenute necessarie in relazione alla quantità di ettari da coltivare e al tipo di coltura) veniva ripartito tra i componenti il nucleo familiare che partecipava alla conduzione del podere. Se le giornate attribuite in un anno erano almeno 156 per gli uomini e 104 per le donne, l'intero anno era coperto ai fini previdenziali. Se, per alcuno dei componenti il nucleo familiare, il numero delle giornate attribuite nella ripartizione era inferiore a 156 o a 104, risultava coperto un numero di settimane proporzionale alle giornate attribuite.

Con la legge 233/90 – di riforma del sistema pensionistico per i lavoratori autonomi – per chi, tra il 1° gennaio 1957 e il 31 dicembre 1961, ha avuto attribuito meno di 156 ovvero 104 giornate per anno, è stata data la possibilità di riscattare i periodi non coperti. Tale facoltà, come abbiamo già informato in questa rubrica, è scaduta il 31 dicembre 1991.

Per quanto riguarda il secondo quesito, purtroppo – e da alcuni anni – non è più possibile avere la copertura contributiva per l'intero anno pur effettuando supplenze per tutta (ma soltanto) la durata dell'anno scolastico. In relazione al terzo quesito, non ci risulta che sia riscattabile ai fini pensionistici il periodo relativo all'acquisizione del diploma dell'Istituto magistrale.

Iniziativa promossa dal comitato per la difesa ed il rilancio della Costituzione (Via Paolo Emilio, 7 - 00192 Roma)

18 GENNAIO 1992
Mobilitazione nazionale per la democrazia

Ripubblichiamo l'appello del 2 dicembre scorso ed un primo parziale elenco delle numerose adesioni pervenute.
Invitiamo tutti coloro che si riconoscono nell'appello e nella proposta di mobilitazione a promuovere iniziative locali e ad inviare segnalazioni ed adesioni ai seguenti recapiti: 06/3243315 - 67602089 (fax); 06/3315448 - 4817342 (tel.).
Ritagliate questo inserto e fatelo circolare.

"Si è aggravato in questo periodo il processo di degrado del sistema istituzionale che rischia di travolgere la stessa Costituzione, non solo nella forma, ma anche nei suoi contenuti democratici, determinando una sempre più grave frattura tra i cittadini e le istituzioni.

Sotto attacco sono oggi i valori di solidarietà, l'impianto democratico della Costituzione e le regole dello stato di diritto.

Esprimiamo piena solidarietà ai magistrati che a tutela della legalità costituzionale fondata sulla autonomia dei poteri e sul sistema dei controlli sono stati costretti ad un atto fortemente impegnativo, come la protesta del 3 dicembre.

La democrazia vive e si sviluppa se vi è un costante impegno delle forze sociali e politiche, del mondo del lavoro e della cultura, delle cittadine e dei cittadini.

Facciamo appello a tutte le forze democratiche del paese, perché si dia vita ad una significativa mobilitazione per lo sviluppo della democrazia e per la attuazione della Costituzione.

Proponiamo pertanto una manifestazione nazionale da tenersi a Roma il prossimo 18 gennaio"

Roma, 2 dicembre 1991

Hanno aderito:
F. Accame, R. Adorno, L. Agostini, L. Albana, F. Alberti, S. Alganti, U. Allegretti, W. Anello, S. Anastasia, B. Andrea Aloi, G. Angeloni, G. Altieri, V. Amadori, G. Amendola, G. Ammendola, B. Andreozzi, E. Avenio, Don A. Antonelli, P. Antonaccio, M. Apicella, D. Archesso, G. Arena, M. Armano, S. Arrighetti, F. Astengo, E. Avegno, G. Avolio, A. Baietto, E. Balducci, F. Bargetto, S. Barca, P. Barcellona, P. Barrera, L. Bartalucci, F. Bassanini, A. Bassolino, G. Batteria, M. Battistoni, F. Ferrara Battistoni, P.L. Benzoni, F. Bertinotti, V. Bettini, M. Biagioni, A. Bianchi, S. Bianchi, M. Bigerna, V. Bigliassi, G. Boffardi, S. Bonadonna, Avv. Brosi, A. Bruno, G. Brodetti, D. Bruno, G. Bruschi, M. Buogo, F. Bucattini, G. Butturini, G. Caccamo, A. Cacciatore, A. Caleo, T. Cadeddu, F. Campanile, M. Canedda, S. Canestrini, A. Cansas, A. Cantaro, G. Canterano, S. Cararo, G. Caratorsolo, M. Carbone, F. Carloni, G. Carralto, A. Carrassi, G. Carro, P. Carrocci, C. Carraba, P. Casali, L. Castellina, C. Cavallari, L. Ceccherelli, F. Celidone, P. Cento, G. Cerrina Feroni, V. Cerulli, A. Cervati, V. Ciampricotti, P. Cipressini, P. Ciucchini, M. Civita, P. Clarizia, F. Clementi, M. Codes, F. Coccia, L. Cocumazza, L. Codarri, G. Costarelli, L. Conti, L. Cortesi, A. Cossutta, A. Costa, G. Cotturri, G. Cremaschi, A. Cucinella, D. Cupaiolo, G. Cuperlo, I. Curti, N. Curti, F. Danini, V. De Lutiis, P. D. Espinosa, I. Di Cerbo, L. De Cesare, A. Della Corte, O. Diliberto, P. Di Giovanbattista, M. Dogliani, U. Dotti, A. Drago, R. Drovandi, S. D'Albergo, S. D'Amelio, D. D'Andrea, V. D'Aprile, L. Errani, V. D'Albero, I. D'Auria, G. De Serlis, M. Di Giovanni, P. Di Sabato, R. Di Schiavi, L. Fabbrini, F. Fania, S. Felicetti, M. Ferlino, L. Ferrajoli, P. Ferrua, N. Figari, L. Filippi, P. Filippone, A. Finaldi, A. Finocchiaro, C. Fracassi, G. Franzoni, E. Fronteddu, G. Galassini, A. Galasso, S. Galezzi, M.R. Gallo, A. Galli, E. Galtieri, P. Gambolato, S. Garavini, P. Garbarino, A. Garilli, G. Gariola, L. Gatti, S. Germoni, G. Gientrone, G. Ghezzi, E. Giardino, J. Giordano Lanza, L. Giuntella, F. Giambrone, G. Giampaolo, L. Gianformaggio, A. Gianlombardo, A. Gianni, A. Gila, F. Giovannini, B. Golo, G. Grani, U. Gregoretti, C.F. Grosso, L. Guerzoni, G. Gurralto, P. Iaco, A. Jacovone, P. Ingrao, D. Jervolino, N. Jovene, S. Ivaneo, R. La Valle, T. Lagostena Bassi, S. Lami, G. Lanzinger, M. Lelli, S. Leme, L. Libertini, N. Lisi, N. Loj, P. Lombardi Pepe, M. Maggiore, L. Magri, M.A. Manucorda, A. Mannocchi, S. Mannuzza, M. Manuelli, L. Marcantonio, F. Marcelli, B. Marengo, V. Marinelli, L. Marini, U. Marino, P. Martani, G. Martignoni, P. Martinelli, T. Martines, C. Marulli, F. Maselli, E. Masina, G. Mattina, G. Mattioli, S. Mazzamuto, M. Mazzi, S. Meconi, E. Melandri, G. Melillo, V. Melillo, P. Mereo, L. Menapace, L. Menna, I. Michelini, F. Mistretta, E. Milani, M. Milillo, A. Millotti, E. Modugno, C. Moltisanti, U. Montecchi, P. Morandi, S. Moretti, R. Mordenti, G. Morelli, M.R. Morrone, M. Mussolin, R. Napolitano, G. Natalini, A. Natta, G. Nava, G. Nebbia, A.M. Nele, L. Nieri, D. Novelli, R. Olindo, P. Onorato, L. Orlando, G. Palmieri, G. Panuccio, C. Paolini, A. Papisca, P. Parodi, S. Parola, M. Passalacqua, D. Pastorino, P. Paterlini, G. Patta, G. Patuni, M. Pavarini, A. Pavia, F. Pecorari, G. Pecuoco, M. Prinzi, D. Pedace, G. Perez, L. Pestalozza, S. Petrucci, A. Piacentini, E. Pintacuda, M. Pivetti, A. Piraino, A. Pizzinato, M. Quattrucci, U. Radicioni, C. Rago, G. Rasimelli, F. Ranaldi, M. Rarci, S. Regaso, U. Rescigno, A. Ricci, A. Rocco, R. Rizzuto, S. Rodotà, B. Romagnoli, A. Ronga, L. Ropotez, D. Rossi, L. Rossi Bona, G. Ruffini, I. Ruffini, F. Ruotolo, G.F. Spena, M. Sai, G. Salierno, E. Salvato, C. Salvi, R. Salvini, A. Sani, E. Santarelli, I. Santangelo, P. Santinelli, V. Sartogo, F. Sartogo, F. Sartori, A. Sassano, R. Sbardella, M. Scalia, M. Scaparone, L. Scatturin, A. Scella, T. Secci, P. Santinelli, M. Serra, P. Simonelli, L. Simonetti, M. Sirago, I. Scotti Di Uccio, F. Speranza, L. Stieri, V. Summa, L. Tagliavanti, B. Tanno, V. Taruffo, C.B. Tarantelli, L. Terminiello, E. Testa, M. Testi, D. Tibaldi, V. Tola, R. Tomassi, A. Tortorella, S. Tosini, C. Tramontano, D. Turtura, G. Urbani, S. Urbani, S. Valentini, L. Viale, A. Vecchia, M. Vanni, F. Venturi, M. Vigli, L. Vicentini, A. Violante, P. Vivarelli, P. Volponi, E. Zerbino.

Nel corso della conferenza stampa tenuta a Roma il 20 dicembre, il Comitato per la difesa ed il rilancio della Costituzione ha presentato i tre principali punti (emersi da vari incontri preparatori) che vengono proposti per la mobilitazione nazionale del 18 gennaio 1992.

1. VERITÀ E GIUSTIZIA SULLE STRAGI E SUGLI ATTENTATI ALLA NOSTRA REPUBBLICA

Nessuna pietra potrà essere mai posta su questi fatti, perché non c'è futuro di libertà e di democrazia se viene impedita e rimossa ogni ricerca di verità e di giustizia. La magistratura deve essere posta in condizione di svolgere pienamente la propria funzione fuori da ogni condizionamento illegittimo.

2. RISPETTARE E ATTUARE LA COSTITUZIONE

Da tempo è in atto una martellante campagna tesa ad affermare nell'opinione pubblica l'idea che una costituzione «materiale», che prescinde dalle regole dello stato di diritto e che spesso consiste in atti e comportamenti illegittimi e illegali, si è ormai sostituita a quella legale, definita semplicemente «formale». In realtà, ciò che deve essere cambiato è il modo dominante di fare politica, di governare e di amministrare. Attuare la Costituzione vuol dire difendere, rilanciare e sviluppare la democrazia.

3. IL PRESIDENTE COSSIGA SE NE DEVE ANDARE

Francesco Cossiga ha più volte violato i suoi doveri istituzionali di imparzialità e di garanzia, abusando della sua irresponsabilità e ledendo più volte il fondamentale diritto all'onore dei singoli cittadini. Se Cossiga vuole fare politica e/o continuare a picconare, lo faccia da semplice cittadino, con la piena responsabilità morale, politica, civile e penale di ognuno di noi.

TUTTI I CITTADINI, LE DONNE, I GIOVANI, IL MONDO DEL LAVORO E DELLA CULTURA TORNINO AD ESSERE PROTAGONISTI DELLA BATTAGLIA PER LA DIFESA E LO SVILUPPO DELLA DEMOCRAZIA, SOSTANZIANDOLA DI CONTENUTI E DI COMPORTAMENTI COERENTI

Questa iniziativa è totalmente autofinanziata e costa molto

SOTTOSCRIVETE sul conto corrente postale:

CCP N. 33084005 intestato a Metamorfosis
(precisare nella causale "comitato difesa e rilancio della Costituzione")

LETTORE

* *Se vuoi saperne di più sul tuo giornale*
* *Se cerchi una organizzazione di lettori per difendere il pluralismo nell'informazione*
* *Se vuoi disporre di servizi qualificati*

ADERISCI
alla Cooperativa soci de l'Unità

Invia la tua domanda completa di tutti i dati anagrafici, residenza, professione e codice fiscale, alla Coop soci de «l'Unità», via Barberia, 4 - 40123 BOLOGNA, versando la quota sociale (minimo diecimila lire) sul Conto corrente postale n. 22029409.